

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Antonella PELLECCCHIA	Componente
Dott. Daniele CAPPuccio	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Francesco ALIFFI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'ufficio elettorale circoscrizionale per la Regione Trentino Alto Adige il 23 agosto 2022 ha ricusato la lista «*Mastella noi di centro europeisti*» in quanto

*“Non è pervenuta alcuna comunicazione del ministero dell'Interno in merito alla sostituzione del soggetto delegato alla presentazione della lista e quindi la persona che l'ha presentata in data 22/8/22 alle 19:10 non era legittimata all'incombente, né risulta che la lista sia stata sottoscritta dal presidente o segretario del partito /gruppo politico”.*

Il delegato alla presentazione della lista, Marco Pattini, ha proposto ricorso deducendo:

- La lista era stata presentata il 22 agosto 2022;
- Prima della presentazione, alle ore 19.09, il partito ricorrente utilizzava la propria PEC comunicava agli indirizzi elettorali.prot@pec.interno.it e prot.ca.trento@giustiziacert.it il nominativo del nuovo titolare delegato al deposito delle liste, Marco Pattini, con revoca del precedente titolare.

ritiene quindi regolare la presentazione della lista.

Ritenuto che:

Il ricorso è infondato.

Secondo l'art. 17 del dpr 361/1997

*“All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale,*



delle liste di candidati nei collegi plurinominali ((e dei candidati nei collegi uninominali)) della circoscrizione e dei relativi documenti.

La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.

Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce"

Nel caso in esame la sostituzione del soggetto designato alla presentazione è stata effettuata con un messaggio di posta elettronica certificata del seguente tenore « si prega voler sostituire il precedente designato per la presentazione e sottoscrizione della lista Mastella noi di centro europeisti in Trentino Alto Adige con l'avvocato Marco Pattini, nato a Bolzano il 28/10/1967, residente in Trento ... grazie f.to Raffaele FAntetti e Clemente Mastella".

Non è quindi in questione la tempestività o meno di tale comunicazione e se vi sia stato o meno o un ritardo del Ministero dell'Interno nella trasmissione ad esso spettante in quanto risulta radicalmente violata la procedura prevista per le designazioni e le modifiche:

"La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio".

Tale designazione, quindi, certamente non era sostituibile con una generica dichiarazione priva di firma digitale o analogica.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso di « Mastella noi di centro europeisti ».

Si comunichi.

Roma, 25 agosto 2022.

I componenti



il presidente  
Depositato in Segreteria  
oggi 25/8/2022 ore 16,00  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo